

ACCORDO SINDACALE
SULLE MODALITA' APPLICATIVE DEL CONTRATTO DI
APPRENDISTATO IN COOP ADRIATICA AREA EMILIA

In data **1 marzo 2007**, si sono incontrati:

Coop. Adriatica S.c.a.r.l. rappresentata da Bruno Berdondini, Massimiliano Sciuto e Vanes Benedetto e dalle Organizzazioni Sindacali FILCAMS – CGIL, rappresentata da Luca Taddia, FISASCAT – CISL, rappresentata dal Malgara Cappelli, Katuscia Capoferri, Cinzia Ranaldi, UILTUCS – UIL, rappresentata da Giorgio Zattoni e la R.S.U dell'area Emilia, rappresentata da Emiliano Sgargi, Alessandra Mattrel, Cinzia Garofani, Paola Contoli, Raffaella Monti, Lucia Gavelli.



Premesso che




Le parti, preso atto della normativa a livello nazionale e regionale in materia di apprendistato e della disciplina dello stesso contenuta nel Contratto Nazionale di Lavoro della Distribuzione Cooperativa, convengono che tale istituto rappresenti strumento idoneo per

- migliorare i percorsi di buona e stabile occupazione giudicando non strategico l'utilizzo di forme di lavoro precario
- elevare il livello di professionalità dei lavoratori e il conseguente livello di servizio fornito dalla cooperativa ai soci e ai clienti

al fine di salvaguardare l'occupazione ed accrescere lo sviluppo della cooperativa

tutto ciò premesso

1. il contratto di apprendistato è finalizzato alla qualificazione e alla formazione del personale e pertanto è applicabile anche a coloro che abbiano avuto precedenti rapporti di lavoro a termine.
Qualora il precedente periodo a tempo determinato sia stato complessivamente di durata superiore a 24 mesi, il contratto di apprendistato per la stessa mansione sarà decurtato del periodo svolto a tempo determinato;
2. l'assunzione dell'apprendista sarà effettuata ad un livello non inferiore al V° e potrà prevedere anche lo sbocco al IV° livello par. 144;
3. il contratto di apprendistato potrà essere attivato anche a tempo parziale con i limiti previsti dal contratto nazionale;



4. la retribuzione iniziale spettante all'apprendista sarà quella corrispondente al V° livello di inquadramento di cui al CCNL e comunque non inferiore a quella già percepita nel caso in cui l'apprendista abbia precedentemente svolto attività lavorativa a tempo determinato. Nel qual caso verrà riconosciuto al dipendente lo stesso trattamento retributivo tramite l'erogazione di un ad personam riassorbibile;

I periodi svolti con contratti a tempo determinato, concorrono alla maturazione dei trattamenti previsti dal C.C.N.L. e dal C.I.A di Area.

Tali trattamenti saranno riconosciuti attraverso erogazioni di quote ad personam riassorbibili al momento del raggiungimento della qualificazione

5. al personale inserito nelle liste di priorità assunto con contratto di apprendistato non verrà riproposto il periodo di prova;
6. la rinuncia ad una proposta di apprendistato al personale inserito nelle liste di priorità di cui sopra verrà considerata alla stessa stregua di un rifiuto ad una proposta di inserimento a tempo indeterminato e pertanto l'azienda si intende sollevata dall'obbligo di formulare ulteriori proposte di assunzione;
7. il piano formativo, definito in applicazione della legge regionale sarà formulato così come precedentemente illustrato. In ogni caso nulla sarà dovuto a titolo di eventuale rimborso all'apprendista durante l'espletamento dell'obbligo formativo pubblico;
8. la cooperativa dichiara che i contratti di apprendistato stipulati secondo il presente accordo, per le particolarità da esso presentati, saranno di norma confermati a tempo indeterminato e che a tutti i lavoratori si applicheranno le normative contrattuali integrative vigenti della Cooperativa;
9. la cooperativa dichiara che nel corso dell'anno 2007 intende attivare un numero indicativo di 25 contratti di apprendistato e un numero non inferiore a 35 contratti a tempo indeterminato. Questi ultimi verranno attivati nel rigoroso rispetto delle liste di priorità di cui sopra mentre i contratti di apprendistato saranno attivati con la piena discrezionalità aziendale tenendo conto delle risorse in età da apprendistato presenti nelle liste di priorità;
10. per le trasformazioni definitive da tempo parziale a tempo pieno e per le eventuali ulteriori assunzioni a tempo indeterminato eccedenti le 35, la cooperativa disporrà di una quota di discrezionalità pari al 15%;
11. nell'ambito di una corretta gestione degli organici, la cooperativa si impegna all'utilizzo dei contratti a tempo determinato nel pieno rispetto delle causali previste dall'art. 29.2. In ogni caso i limiti di utilizzo di cui all'art. 29.1 vengono così riprecisati:

punto a) 18% nei singoli IPMK e 13% nel complesso della rete SMK e SPTT + Sede amministrativa

punto b) 13% nei singoli IPMK e 10% nel complesso della rete SMK e SPTT + Sede amministrativa

punto c) 20% aggiuntivo alle % di cui alle lettere a e b per una durata fino a 12 mesi




[Handwritten signatures and initials]
T. Cour...
Monti Peller...
Ref.
M... ke

Al fine di incrementare la stabilizzazione occupazionale nell'area, le parti convengono sulla opportunità di utilizzare a titolo sperimentale il Part-Time Verticale Annuo/Ciclico con le seguenti modalità:



- orario contrattuale annuale non inferiore a 962 ore articolato in 6 mesi lavorativi a tempo pieno definiti all'atto dell'assunzione (di cui eventualmente 1 riferito al periodo pasquale marzo/aprile senza che ciò costituisca applicazione di clausole elastiche o flessibili)
- nella sperimentazione di cui sopra la cooperativa privilegerà i lavoratori presenti nella lista di priorità dei contratti a tempo determinato. L'eventuale rifiuto a tale proposta non costituirà ragione di esclusione dalla stessa mantenendo inalterata l'iscrizione nella lista.
- nei 6 mesi di non lavoro, fatta salva la volontarietà, il lavoro supplementare potrà essere richiesto per un periodo non inferiore a una settimana; eventuali mesi aggiuntivi di prestazione lavorativa potranno essere previsti a tempo parziale o a tempo pieno, attraverso la trasformazione temporanea del contratto e saranno pertanto retribuiti con la retribuzione ordinaria

Il presente accordo avrà validità dal 01 gennaio 2007 al 31 dicembre 2007 salvo modifiche apportate dalla eventuale sottoscrizione del nuovo Contratto Integrativo Aziendale




Per le OO.SS.




.....

.....

.....

Per R.S.U.


.....

.....

Per Coop. Adriatica


.....

.....

.....


.....

.....
.....

Villanova di Castenaso, 1 marzo 2007



Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi

44100 FERRARA Via Mulinetto,63 – Tel.0532\764400;Fax 0532\768301

UFFICIO SEGRETERIA

DATA 03-Marzo-2007

FAX – N. Pagine compresa la presente 4 (quattro)

DESTINATARIO: UILTUCS -Nazionale

N. Telefono 06\84242276

N. FAX 06\84242292

Alla cortese attenzione di: GIANNI RODILOSSO

N.B. Le informazioni contenute in questo messaggio e in eventuali allegati, sono strettamente riservate al destinatario indicato. In caso lo riceveste per errore ce ne scusiamo e Vi invitiamo cortesemente a darcene notizia al numero 0532\764400 e a distruggere il messaggio ricevuto. Nello scusarci per l'accaduto, Vi ricordiamo che la diffusione, l'utilizzo e/o la conservazione di dati ricevuti per errore costituiscono violazione alle disposizioni del D. Lgs. 196/2003.

COMUNICAZIONE\OGGETTO: COOP ADRIATICA Area Emilia

Caro Gianni, ti invio per opportuna conoscenza copia dell'accordo sindacale sulle modalità applicative del contratto di **apprendistato** .

Cordiali saluti.

Giorgio Zattoni